

CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON E LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA PER IL SERVIZIO UNICO DELLA SEGRETERIA GENERALE

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 (Allegato B - Tabella) del DPR 26.10.1972, n. 642

tra:

1) _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente in nome e per conto della Comunità della Val di Non, corrente in _____, codice fiscale _____;

2) _____, nata a _____ il _____, la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente in nome e per conto della Comunità della Valle di Cembra, corrente in _____, codice fiscale _____;

Premesso che in conformità alle deliberazioni consiliari:

- n. __ di data __.__.__, con la quale la Comunità della Val di Non ha autorizzato la stipulazione della convenzione per la gestione associata del servizio segreteria;

n. __ di data __.__.__, con la quale la Comunità della Valle di Cembra ha autorizzato la stipulazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Val di Non e la Comunità della Valle di Cembra per la gestione della segreteria generale.

Art. 2

La Comunità della Val di Non e la Comunità della Valle di Cembra, ricomprese nel territorio della Provincia di Trento, rientranti nella 2^a classe ai fini dell'attribuzione della sede del Segretario della Comunità, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera del Segretario generale della Comunità della Val di Non.

Art. 3

Il Segretario generale presterà servizio presso la Comunità della Val di Non per 20 ore e presso la Comunità della Valle di Cembra per 16 ore settimanali, sul monte ore complessivo di 36. Le modalità di prestazione del servizio, così come eventuali variazioni, verranno concordate fra i Presidenti.

Nell'ambito della ripartizione disposta dal presente articolo, i Presidenti, sentito il Segretario generale, potranno individuare autonomamente fasce di presenza obbligatoria nei rispettivi enti. Parte del lavoro potrà comunque essere espletato indifferentemente nelle due sedi o in smart working utilizzando anche collegamenti telematici, con riduzione dei tempi e delle spese di trasferta

Art. 4

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta da parte di una delle due Comunità che deve pervenire entro quattro mesi dalla data di scadenza.

Per essere rinnovata dovrà essere adottato un formale provvedimento da parte delle Comunità interessate.

L'accordo potrà essere risolto in qualunque momento in base a concorde volontà degli Enti convenzionati, o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione del Consiglio dei Sindaci da assumersi almeno novanta giorni prima.

L'accordo potrà essere risolto, in qualsiasi momento, qualora intervengano modifiche normative inerenti alla gestione del servizio di segreteria generale.

Art. 5

Per il tempo in cui il Segretario generale convenzionato presterà servizio presso la Comunità della Valle di Cembra egli dipenderà funzionalmente dal Presidente di detto Ente, fatta salva la posizione giuridica ed economica presso l'Ente di appartenenza.

Art. 6

La Comunità della Val di Non, quale sede titolare del Segretario generale, provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio stesso verranno individuate le presumibili somme che la Comunità della Val di Non prevede di riscuotere a titolo di contributo dalla Comunità della Valle di Cembra, come previsto dal successivo art. 12.

Art. 7

Gli oneri inerenti e conseguenti al trattamento economico del Segretario convenzionato, ivi compresa la quota parte dell'indennità di fine servizio, sono ripartiti proporzionalmente alla presenza oraria di cui al precedente art. 3 e pertanto:

20/36 a carico della Comunità della Val di Non;

16/36 a carico della Comunità della Valle di Cembra.

Saranno oggetto di riparto, secondo le modalità di cui al comma che precede, anche le spese conseguenti missioni, trasferte, corsi di aggiornamento ed altro, autorizzati dalla Comunità della Val di Non o dalla Comunità della Valle di Cembra, ma effettuati nell'interesse di entrambe le comunità convenzionate.

Art. 8

Al Segretario generale per il servizio convenzionato di Segreteria spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 20% dello stipendio in godimento ai sensi dell'art. 99 bis del CCPL 2002/2005 del 27.12.2005 e dell'accordo stralcio, sottoscritto il 13 marzo 2023, come aggiunto dall'art. 32 dell'accordo del 20.06.2007.

L'intera maggiorazione del 20% degli oneri ed emolumenti dovuti al Segretario generale convenzionato vengono posti a carico della Comunità della Valle di Cembra.

Art. 9

Il Segretario generale è autorizzato all'uso del proprio automezzo per l'accesso e il recesso dalla sede della Comunità della Val di Non alla sede della Comunità della Valle di Cembra e viceversa. A titolo di rimborso, quando spettante ed idoneamente attestato, sarà liquidato dalla Comunità della Val di Non un'indennità chilometrica ai sensi di legge.

L'autorizzazione per l'uso dell'automezzo proprio per motivi di servizio, sarà assentita direttamente dall'Amministrazione nel cui interesse la missione viene effettuata. La liquidazione di tali indennità sarà effettuata direttamente dalla Comunità che ha concesso l'autorizzazione. Per l'uso dell'automezzo da parte del Segretario si applicano le norme previste dai relativi regolamenti speciali in vigore presso le Comunità convenzionate.

Art. 10

Il Segretario generale è obbligato a prestare servizio presso le sedi convenzionate, nei modi concordati tra i rispettivi Presidenti e il predetto Segretario generale, assicurando la propria presenza complessiva per non meno di 36 ore settimanali, anche in smart working.

Art. 11

La Comunità della Val di Non provvederà trimestralmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione, dandone comunicazione alla Comunità della Valle di Cembra.

Art. 12

La Comunità della Valle di Cembra provvederà a rimborsare alla Comunità della Val di Non gli importi comunicati trimestralmente come indicato nell'art. 11.

Art. 13

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da contatti e/o incontri periodici tra i rispettivi Presidenti o loro delegati che opereranno in accordo con il Segretario generale al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio di segreteria.

Art. 14

Compatibilmente con quanto previsto dal C.C.P.L. della dirigenza, spetterà ai Presidenti dei singoli enti esprimere la valutazione annuale sull'attività svolta dal Segretario generale presso l'ente di riferimento.

Art. 15

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'art. 13. Qualora ciò non sia possibile, rimane salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.

Art. 16

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ
DELLA VALLE DI CEMBRA

- _____ -

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ
DELLA VAL DI NON

- _____ -